



Nota informativa (Contraente Persona Fisica)

PREMESSA

*La presente **NOTA INFORMATIVA** relativa alle assicurazioni individuali è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla Vita recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.*

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili, stipulato in base alla forma assicurativa denominata "PROGETTO STUDI" costituita dall'abbinamento delle seguenti tariffe:

- *Capitale Differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale - Tariffa n. 50 CB (garanzia base);*
- e
- *Temporanea per il caso di morte a premio costante di annualità temporanee certe Tariffa n. 50 (garanzia accessoria).*

L'assicurazione garantita dalla tariffa Capitale Differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale è collegata ad una gestione speciale "ARMONIUM" che la Società ha appositamente istituito.

Alla Nota è allegato un Progetto esemplificativo generico dello sviluppo, in base alle ipotesi nello stesso formulate, delle prestazioni assicurate e dei premi dovuti dal Contraente nel corso della durata contrattuale. Dell'avvenuta consegna di tale documentazione, il Contraente sottoscrive apposita clausola nella "Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita".



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

A - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Viale Monza, 256 - 20126 Milano - Telefono 02 27001922 - Fax (02) 27001793.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B - Definizione delle garanzie

Il contratto prevede l'assicurazione su due diversi **Assicurati**, ed è costituito da una **garanzia base**, prestata con la tariffa "Capitale Differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale", a favore di una prima testa (indicata quale primo Assicurato), e da una **garanzia accessoria**, prestata con la tariffa "Temporanea per il caso di morte a premio costante di annualità temporanee certe", a favore di altra testa (indicata quale secondo Assicurato).

La garanzia base consiste nell'impegno della Società a pagare un capitale, alla scadenza pattuita al primo Assicurato se questi sarà allora in vita. L'importo di tale capitale è indicato in calce alla sez. C delle tabelle A e B dei progetti esemplificativi. Esso rappresenta il valore minimo che sarà comunque liquidato alla scadenza.

La garanzia accessoria consiste nell'esonerare il Contraente, qualora il secondo Assicurato deceda prima della scadenza del contratto, dal pagamento dei premi dovuti alle successive scadenze, ferma restando l'operatività della garanzia base.

Il Capitale iniziale assicurato con la garanzia base viene annualmente rivalutato per effetto dell'assegnazione, al medesimo, di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato.

L'importo iniziale del capitale assicurato con la garanzia base nonché l'ammontare dell'annualità temporanea certa prevista dalla garanzia accessoria, atta ed esonerare il Contraente dal versamento dei premi successivi, sono calcolati sulla base di un tasso di interesse annuo del 4% (tasso tecnico), come indicato nell'illustrazione del Progetto esemplificativo.

In caso di decesso del primo Assicurato prima della scadenza, semprechè la polizza sia in regola con il pagamento dei premi, verrà immediatamente liquidato un importo uguale al premio annuo pattuito per la garanzia base moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

Se il decesso del primo Assicurato avviene dopo il decesso del secondo Assicurato, la Società, oltre alla corresponsione di quanto dovuto a norma di quanto stabilito nel comma precedente, corrisponderà un importo aggiuntivo pari al valore at-



tuale, calcolato al tasso di interesse del 5% annuo composto posticipato, delle rate di premio relative alla garanzia base rimaste ancora da pagare dalla data del decesso alla data di scadenza contrattuale.

In caso di sopravvivenza del secondo Assicurato alla data di scadenza, la garanzia accessoria si intenderà estinta ed i premi pagati in relazione alla stessa resteranno acquisiti alla Società.

Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute del secondo Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, **ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi, come specificato nelle "Condizioni speciali di assicurazione per la Garanzia Accessoria - Tariffa n. 50" (ART. 5 - Condizioni di carenza) riportate in polizza.** Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (Aids e patologie ad essa collegate). È opportuno chiedere spiegazioni al riguardo.

Presupposto per la corretta determinazione del premio è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport).

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione.

C - Durata del Contratto (periodo di differimento) - Età degli Assicurati

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La durata può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 20 anni. Non sono consentite durate inferiori a 10 anni.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età all'ingresso in assicurazione dei due Assicurati e quella a scadenza del primo Assicurato.

L'età degli Assicurati all'ingresso in assicurazione è stabilita entro i seguenti limiti:

- per il primo Assicurato da anni **0** ad anni **16**;
- per il secondo Assicurato da anni **18** ad anni **60**.

L'età a scadenza del primo Assicurato non potrà superare il 26° anno.

D - Premi - Durata e modalità del versamento

Le prestazioni assicurate sono garantite, verso corresponsione da parte del Contraente di un premio annuo anticipato pagabile in rate mensili mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente presso la Banca Popolare

di Bergamo - Credito Varesino S.c.r.l., per tutta la durata del contratto e comunque non oltre il decesso di uno dei due Assicurati.

L'entità del premio dipende dal livello delle prestazioni, dalla durata dell'assicurazione e dall'età dei due Assicurati.

L'importo del premio mensile non può risultare inferiore a L. 100.000.

Il premio mensile è costante. Per effetto della rateizzazione il premio mensile risulta aggravato di una maggiorazione del 5%.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario, è previsto per il Contraente il diritto di proseguire, su sua richiesta o su invito della Società, il rapporto assicurativo mediante il versamento, tramite altro Intermediario designato dalla Società, dei premi scadenti nell'ulteriore periodo di durata della polizza, anche attraverso altro piano di rateizzazione del premio annuo, come segue:

- a. rateazione mensile: maggiorazione del premio annuo nella misura del 6,50%;
- b. rateazione trimestrale: maggiorazione del premio annuo nella misura del 4,50%;
- c. rateazione semestrale: maggiorazione del premio annuo nella misura del 3%;
- d. rateazione annuale: nessuna maggiorazione.

Il Contraente potrà richiedere al consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, il consulente riporterà nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita l'indicazione del caricamento e cioè della parte di premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

E - Modalità di calcolo e di assegnazione delle rivalutazioni

Gestione speciale fondo "ARMONIUM" - L'assicurazione di cui alla garanzia base è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata "ARMONIUM" separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento approvato dal Ministero e riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Rivalutazione delle prestazioni - Il Capitale iniziale Assicurato con la garanzia base viene annualmente rivalutato a titolo di partecipazione agli utili in base ad una aliquota ("aliquota di retrocessione") del rendimento finanziario realizzato dal Fondo "ARMONIUM".

Detta aliquota di retrocessione viene annualmente stabilita dalla Società. Essa non può comunque essere inferiore;

- all'80% per i contratti con premi netti annui inferiori a L. 1.500.000;
- all'85% per i contratti con premi pari o superiori a L. 1.500.000

La parte di rendimento finanziario del Fondo "ARMONIUM" attribuito alla prestazione di cui alla garanzia base rappresenta il "beneficio finanziario complessivo" di cui fruisce la prestazione stessa. Scorporando dal beneficio complessivo il tasso di



interesse tecnico del 4%, già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato si determina, fermo restando l'ammontare annuo del premio, la misura di rivalutazione da applicare per la maggiorazione del capitale assicurato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente,

- a. un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del differimento;
- b. un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente a quello inizialmente assicurato.

Consolidamento - Le prestazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisite in via definitiva.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da una ipotesi dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tener conto degli effetti dell'inflazione.

F - Modalità di scioglimento del contratto

È facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi mensili con i seguenti effetti:

- se il numero dei premi mensili corrisposti è inferiore a 12, il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato; entro un anno dalla sospensione si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto;
- se il numero dei premi mensili corrisposti è almeno pari a 12, si ha diritto, limitatamente però alla prestazione di cui alla garanzia base:

di richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione del valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;

oppure

a mantenere in vigore la garanzia base per un capitale ridotto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto della prestazione, oppure il ripristino della piena efficacia del contratto entro due anni dalla sospensione del pagamento dei premi.

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Per i pagamenti dovuti a cause diverse dal riscatto va inoltrata l'ulteriore documentazione prevista dalle condizioni di polizza. Si ricorda che il Codice Civile, all'art. 2952, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

G - Indicazioni dei valori di riscatto e di riduzione, nonché della natura delle relative garanzie

Nel Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e di capitale ridotto della garanzia base determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati sono garantiti.

L'ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione valutare:

- a. prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;**
- b. le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso altra Società;**
- c. in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito oppure di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze.**

H - Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui il Contraente riceve la "Lettera di Conferma" trasmessa dalla Società nella quale si dichiara la validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e la sua conversione in polizza.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato: B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Ufficio Portafoglio - Viale Monza, 256 - 20126 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrispostole diminuito dell'imposta di assicurazione.

La Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto stesso.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle som-



me eventualmente già pagate al netto delle sole spese indicate nella proposta di assicurazione.

I - Indicazioni generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili

Non pignorabilità e non sequestrabilità - Ai sensi dell'art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili nè sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi - I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi - Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi di assicurazione infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge,

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come illustrato nel Progetto esemplificativo allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate - Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulla successione, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e dopo 20 anni al 10%);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

L - Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Portafoglio) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma - quale organo a ciò preposto.

M - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

N - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

O - Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

P - Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Q - Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Società (Ufficio Portafoglio), verranno altresì fornite sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riflettenti il valore di riscatto maturato.

Milano, 31. 12. 1995



B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

